

REGOLAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE DI LIQUIDAZIONE COMPENSO (O CONGRUITA' DELLE PARCELLE) DELIBERATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO IL 18/04/2023

Il fascicolo da depositare presso la Segreteria dell'Ordine deve contenere, in due originali:

- 1) la richiesta di liquidazione, di cui un originale in bollo;
- 2) il documento da liquidare (parcella, avviso di parcella, parcella proforma, nota, ecc.) se inviato al cliente;
- 3) una accurata relazione illustrativa contenente l'attività svolta corredata **dalla lettera di incarico professionale con pattuizione del compenso*** o verbale di nomina ed ogni altra documentazione utile a dimostrare l'attività svolta, il valore o natura della pratica, l'importanza, difficoltà e complessità della pratica, condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico, risultati e vantaggi (anche non economici) ottenuti dal cliente, impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, pregio dell'opera prestata;
- 4) lo schema conforme ovvero il prospetto contenente l'esatta e puntuale indicazione delle prestazioni effettuate e riportate in parcella con riferimento agli articoli del Decreto 140/2012 sulla liquidazione dei compensi (precisando comma, lettera ed eventuale tabella) e, laddove richiesto, il valore della pratica.

L'istruttoria del fascicolo non sarà avviata in mancanza della documentazione di cui sopra.

A seguito della richiesta dell'iscritto nelle suesposte modalità, la Commissione procederà, entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta:

- ad assegnare la pratica ad un componente la Commissione il quale assumerà il ruolo ed i compiti del "responsabile del procedimento";
- ad inoltrare, ai sensi degli artt. 7 e segg., con le modalità di cui all'art. 8 e con le finalità di cui all'art. 10 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la valutazione sulla congruità della parcella professionale a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in primis al/i cliente/i dell'iscritto.

Entro il termine di giorni venti dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, i suddetti soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti potranno prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Corso del Popolo 161 – 45100 Rovigo (RO) Tel. 042529324 – Fax 0425464385 e-mail: info@commercialistirovigo.org PEC ordine@odcecro.legalmail.it codice fiscale – p.iva 01348680297

Nel caso la Commissione ritenga di assumere informazioni o documentazioni integrative, ad istruttoria avviata, la stessa verrà sospesa dalla data di richiesta fino alla data di ricevimento delle informazioni o dei documenti integrativi.

Il procedimento di rilascio del parere dovrà concludersi, anche in deroga al regolamento generale dell'Ordine, salvo sospensioni di cui al comma precedente, entro e non oltre entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Al momento del ritiro della copia conforme della delibera relativa al parere di congruità, il richiedente dovrà versare i diritti di segreteria in misura pari al 2% fino ad importi di 5.164,56 €, all'1% per il di più fino a 10.329,13€ e allo 0,5% oltre e 26€ di diritti fissi.

Qualora la richiesta di rilascio parere precedentemente inoltrata venisse sospesa o ritirata, la comunicazione dovrà avvenire in forma scritta.

Sul sito web dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo www.dottcomm.ro.it nella sezione Modulistica On-Line, è disponibile la seguente documentazione:

- 1) istanza di rilascio parere di congruità parcella;
- 2) fac simile relazione illustrativa;
- 5) schema conforme

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione, il file contenente lo schema conforme dovrà essere inviato (oltre che depositato in forma cartacea con il fascicolo) al seguente indirizzo: info@commercialistirovigo.org.

Si ricorda e sottolinea che il parere rilasciato dall'Ordine, come evidenziato dal Consiglio Nazionale nel Pronto Ordini 329/2014 del 14 gennaio 2015 *“non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrebbe ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrebbe fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa; il parere potrebbe contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012”*.

***Obbligatoria ex art. 25 c.2 Codice Deontologico a pena di “censura” da parte del Consiglio di Disciplina:
“La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.”**